

**DAL QUOTIDIANO OGGI**

## FISCO

- Rappresentante fiscale a rischio esclusione dalla sospensione degli adempimenti - pag. 2
- Coronavirus: è l'ora del "Rinascimento" delle libere professioni - pag. 4
- Il decreto Cura Italia blocca le procedure esecutive. E per i pignoramenti? - pag. 6
- La presunzione di imponibilità dei capitali esteri non si applica retroattivamente - pag. 8

## LAVORO E PREVIDENZA

- Parte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti - pag. 11
- Cassa integrazione in deroga: una partenza in salita - pag. 14
- CIG in deroga: chi può chiederla e quale iter seguire - pag. 16
- Cura Italia decrees: from leave to social security. The new measures - pag. 18
- CU 2020 omessa o non consegnata: attenzione alle sanzioni - pag. 20

## FINANZIAMENTI

- Coronavirus: contributi e moratorie per l'internazionalizzazione delle imprese - pag. 25

## IMPRESA


- Assemblee societarie: dalla convocazione al verbale in modalità telematica. Cosa si deve fare - pag. 28
- Emergenza Coronavirus: stop alle autorizzazioni AEO - pag. 31
- Coronavirus: come entrate nel territorio nazionale - pag. 34

## IN EVIDENZA

Parte la corsa ai bonus 600 euro.  
Domande dal 1° aprile anche per i professionisti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione


Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere, dal prossimo 1° aprile, il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. E' stato infatti firmato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione. Sempre dal 1° aprile 2020 si potranno chiedere i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo previsti dal c.d. "Decreto Cura Italia.

Le domande per usufruire dei **bonus 600 euro** previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) potranno essere presentate **dal prossimo 1° aprile**, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020. Sempre dal 1° aprile, i **liberi professionisti ordinistici** potranno presentare domanda alle Casse .

## Cassa integrazione in deroga: una partenza in salita

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

La circolare dell'INPS del 28 marzo 2020, n. 47 prova a fare chiarezza su quanto disposto dall'art. 22 del decreto Cura Italia relativamente alla cassa integrazione in deroga. Stabilisce che l'accordo aziendale, oltre a quello "quadro" regionale, per accedere all'ammortizzatore sociale è necessario per ciascun datore di lavoro che occupi più di 5 dipendenti. Per le aziende multi-localizzate viene prevista una sola domanda da inviare al Ministero del Lavoro, che emetterà il decreto di concessione del trattamento in deroga, con i dettagli degli aspetti procedurali da seguire. Ma i lavoratori ricevere dall'INPS il pagamento dell'assegno CIG sul conto corrente entro il prossimo 15 aprile? È matematicamente impossibile. Una soluzione potrebbe arrivare dal sistema bancario.

Per la **cassa integrazione in deroga** una partenza complicata, anzi complicatissima. Anche dopo lacircolare illustrativa dell'INPS del 28 marzo 2020, n. 47 . Le difficoltà nascono in primo luogo dalla formulazione ambigua della norma del D.L. n. 18/2020 (**Cura Fin dalle prime** 

## Fisco

Secondo il decreto Cura Italia

## Rappresentante fiscale a rischio esclusione dalla sospensione degli adempimenti

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Alcuni dubbi interpretativi sollevati dal decreto Cura Italia riguardano la sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti e, in particolare, la territorialità: il D.L. n. 18/2020 fa espresso riferimento ai “soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”. Sotto il profilo soggettivo la disposizione sembrerebbe escludere dalla sospensione i soggetti non residenti che si sono identificati e quelli che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia. Se, però, la disposizione fosse interpretata in senso restrittivo, quindi escludendo i contribuenti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, ne conseguirebbero differenze di trattamento non giustificate.

Alla luce della prima lettura del D.L. n. 18/2020 - **Cura Italia**, la cui finalità è quella di fare fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da **Coronavirus**, è evidente che come il testo normativo sia suscettibile di numerosi **miglioramenti**.

La stesura del provvedimento è stata effettuata in tempi brevi e la circostanza ha determinato molti dubbi interpretativi. Numerose **disposizioni** sono “**lacunose**” e, ove non dovessero essere modificate in sede di conversione, aumenterà la probabilità di commettere errori con la conseguente formazione di ulteriore contenzioso.

### L'interpretazione delle disposizioni: la ratio del provvedimento

Le imprese e i professionisti non sono però nelle condizioni di attendere la conversione in legge del decreto. Numerosi adempimenti sono in scadenza nei prossimi giorni e quindi le soluzioni devono essere trovate con immediatezza.

È preferibile, però, nelle more dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, che gli operatori non seguano un'interpretazione rigorosamente letterale. Una **lettura eccessivamente restrittiva** condurrebbe in molti casi a un'applicazione estremamente limitata delle disposizioni.

È preferibile tenere conto, soprattutto con riferimento alla **sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti**, della *ratio* del provvedimento. Devono essere tenute in debita considerazione tutte le limitazioni per ciò che riguarda gli spostamenti. Tuttavia, indipendentemente dall'approvazione di una o più disposizioni in tal senso, tutti gli operatori incontrano materialmente difficoltà nell'effettuazione degli adempimenti ordinari. L'attività degli uffici è sospesa e ne conseguono una serie di adempimenti a catena. In numerosi casi gli uffici amministrativi delle aziende sono isolati e allora risulta difficile porre in essere anche gli adempimenti meno complicati.

### La sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti

L'art. 62 del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

Alcuni dei dubbi interpretativi riguardano la **territorialità** della disposizione. Il comma 1 fa espresso riferimento ai “soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”. A tal proposito l'Assonime ha osservato che sotto il profilo soggettivo “la disposizione sembrerebbe escludere dalla sospensione i **soggetti non residenti** che si sono **identificati in Italia** ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633, e quelli che hanno nominato un **rappresentante fiscale** nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 17 dello stesso D.P.R.: tale esclusione sarebbe però priva di una razionale giustificazione”.

Le perplessità dell'Assonime sono pienamente condivisibili. Se la disposizione fosse interpretata in senso restrittivo, quindi escludendo i contribuenti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, ne conseguirebbero **differenze di trattamento non giustificate**.

#### Ad esempio

Si consideri il caso in cui una società svizzera abbia nominato un professionista quale rappresentante fiscale in Italia. Non sussistono dubbi sulla circostanza che tutti i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato possano trasmettere la dichiarazione IVA all'Agenzia delle Entrate il 30 giugno prossimo, anziché entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

L'adempimento è **temporaneamente sospeso**.

Invece, la società svizzera, per il solo fatto di non essere stabilita in Italia (e per tale ragione si avvale di un professionista italiano nominato quale rappresentante fiscale), non può fruire della sospensione dell'adempimento.

Se la *ratio* della disposizione è concedere più tempo agli operatori che si trovano nel territorio dello Stato

per la trasmissione della dichiarazione IVA annuale, non si comprende per quale ragione non debbano essere tenute in considerazione le stesse difficoltà che incontrerebbe un rappresentante fiscale che opera in Italia. Tale soggetto svolge, di fatto, un'attività analoga (per l'invio della dichiarazione) agli altri operatori. Negare il beneficio della sospensione per la mera

circostanza di rappresentare una società non stabilita nel territorio dello Stato sarebbe una soluzione priva di fondamento. L'interpretazione negativa non terrebbe in considerazione la finalità dell'intervento del legislatore.

L'interpretazione letterale della disposizione in commento deve essere così superata.

Fisco

Al servizio delle imprese

## Coronavirus: è l'ora del "Rinascimento" delle libere professioni

di Elbano De Nuccio - Professore di Contabilità e Bilancio - Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi LUM - Bari

Chi avrebbe soltanto immaginato qualche mese fa la travolgente avanzata del Coronavirus? Se vogliamo scongiurare uno shock recessivo è necessario coinvolgere di più i professionisti economici, e non solo. È necessario costruire percorsi all'interno dei quali le competenze distintive, oggi al servizio prevalente delle imprese, siano prima di tutto individuate e riconosciute e messe a disposizione della collettività. La complessità dei fenomeni richiede l'integrazione fra saperi differenti e di essere collocata all'interno del quadro generale del sistema italiano di questi giorni, dove il presidio delle competenze, rappresentato in particolare dai professionisti, è e sarà essenziale per la sopravvivenza economica del nostro Paese. È l'ora di un vero e proprio "Rinascimento" per tenere insieme l'economia del Paese.

Mai come in queste ore domina l'incertezza, l'angoscia e lo smarrimento. Nessuno è in grado di fare previsioni sul futuro economico del nostro Paese. Chi avrebbe soltanto immaginato qualche mese fa la travolgente avanzata del **Coronavirus**?

Le **categorie professionali** diventano, quindi, sempre più centrali non solo per lo sviluppo del Paese, ma per la sopravvivenza dell'intero sistema economico e finanziario, perché **forniscono** ai cittadini e alle imprese **servizi essenziali**. Esiste, infatti, una correlazione diretta fra il progredire della società e lo sviluppo dei servizi offerti dai professionisti che sono in grado di assicurare.

Il nostro attuale sistema economico è caratterizzato da reti alle quali concorre in posizione di rilievo il lavoro intellettuale. Mentre, nel fordismo, la conoscenza veniva applicata al lavoro e quindi alla produttività, oggi il valore distinguibile dal cliente emerge dall'innovazione, e cioè dall'uso creativo della conoscenza applicata trasversalmente ai diversi campi del sapere. Il prodotto risulta essere, quindi, sempre più indifferenziato. Mentre i bisogni e il potere di acquisto del consumatore cessano di essere indifferenziati e condizionano significativamente tanto il prodotto quanto il servizio ad esso correlato.

È così che negli ultimi anni, nei Paesi industrializzati, il settore dei **servizi professionali** ha generalmente registrato significativi **tassi di espansione** e un **crescente** grado di **internazionalizzazione**, con particolare riguardo ai servizi rivolti alle imprese. Diventa, infatti, essenziale, per le imprese l'accesso in tempi rapidi a tutte le informazioni relative alle caratteristiche competitive dei mercati nei quali esse operano. È evidente altresì che, in mercati via via più complessi e integrati a livello sovranazionale, la conoscenza del contesto ambientale costituisce per le imprese un fattore critico di successo, la cui portata è ulteriormente amplificata dalla diffusione delle nuove tecnologie

dell'informazione.

Ciò contribuisce in parte a spiegare l'incremento della **domanda di servizi professionali** proveniente **dalle imprese**. Infatti, un numero crescente di imprese indirizza alle categorie professionali una domanda di servizi che si caratterizza non soltanto per il grado di specializzazione delle conoscenze necessarie a soddisfarla, ma anche per la tempestività e l'interdisciplinarietà di approccio.

Così, nell'ambito della vasta schiera di professionisti che esercitano in forma individuale l'attività, esistono coloro che si rivolgono a una clientela già consolidata o che mettono a frutto conoscenze altamente specialistiche. Occorre poi considerare, negli ultimi anni, il crescente grado di internazionalizzazione del settore che, in particolare nel campo giuridico ed economico, registra un considerevole aumento nei Paesi industrializzati sia delle **esportazioni** che delle **importazioni di servizi**, benché il saldo commerciale assuma in alcuni casi, quale l'Italia, segno negativo.

La scarsa importazione di servizi professionali nel nostro Paese è ricondotta alla maggiore restrittività che in Italia caratterizza la regolamentazione del settore rispetto ad altri Paesi. Nello scenario che si profila è possibile ipotizzare che l'**entrata sul mercato di nuovi operatori stranieri** comporterà inevitabilmente un ridimensionamento della porzione di mercato oggi disponibile per i professionisti nazionali e una concentrazione di questi ultimi su fasce diverse o comunque più limitate. Questo percorso non è inevitabile, ma dipende in larga misura dalla **capacità** del nostro **sistema professionale** di cogliere appieno le **occasioni innovative** e di riforma che si presentano.

Il momento che stiamo attraversando è particolarmente delicato. Se vogliamo scongiurare per il Nostro Paese uno shock recessivo è necessario dedicare **più tempo all'ascolto delle professioni**. Ciò non è avvenuto negli anni in cui l'economia comunque cresceva e oggi

ci ritroviamo nel pieno di una crisi con una situazione economica nazionale in emergenza.

I **professionisti** ogni giorno dimostrano la capacità di navigare in mare aperto, affrontando le sfide poste da un contesto competitivo sempre più cangiante ed affermando la **peculiarità creativa** ed insieme risolutiva tipica dell'agire professionale, in grado di **coniugare capacità tecnica, comprensione del contesto** e abilità nel **cogliere i bisogni** reali del **cliente**.

È necessario, dunque, costruire percorsi all'interno dei quali le **competenze distintive** e l'**agire professionale**, oggi al servizio delle imprese, siano prima di tutto **individuate** e riconosciute e messe **a disposizione della collettività**. La complessità dei fenomeni,

così come l'interdipendenza di problemi e risposte, richiede di incrementare i punti di osservazione e valutazione e, quindi, l'integrazione fra saperi differenti. Naturalmente qualsiasi considerazione in merito richiede di essere collocata all'interno del quadro generale del sistema italiano di questi giorni, dove il presidio delle competenze rappresentato dai professionisti è e sarà essenziale per la sopravvivenza economica del nostro Paese. Tutto ciò nella convinzione che proprio il **sostegno delle categorie professionali**, la qualità e l'efficienza dei relativi servizi dalle stesse offerte possono rappresentare il **punto di forza** per la **ripresa economica** del nostro Paese.

*Post tenebras, spero lucem.*

## Fisco

Agenzia delle Entrate-Riscossione in stand-by

## Il decreto Cura Italia blocca le procedure esecutive. E per i pignoramenti?

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive dei carichi affidati alla riscossione: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può, quindi, procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e nemmeno alle iscrizioni di ipoteche. Per effetto della sospensione, eventuali cartelle di pagamento scadute prima dell'8 marzo o anche eventuali preavvisi di fermo di beni mobili registrati notificati prima di tale data dovranno rimanere in stand by fino al 31 maggio. Qualche dubbio può essere sollevato in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi già avviate alla data dell'8 marzo 2020: il terzo pignorato può beneficiare della sospensione dei pagamenti prevista dal decreto Cura Italia? Oppure, essendo il pignoramento iniziato prima della sospensione, è escluso dal blocco dei termini?

Il decreto Cura Italia mette in stand by l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per effetto del D.L. n. 18/2020 e delle misure adottate autonomamente dal concessionario della riscossione, si assiste infatti a un **blocco, quasi totale**, delle attività nel periodo temporale che va dall'8 marzo fino al 31 maggio. In tale lasso temporale risultano infatti **sospese** le attività di **notifica delle cartelle** di pagamento, la **riscossione** e l'avvio di **nuove misure cautelari ed esecutive**.

La conferma di questo stallo dell'attività arriva direttamente dalle risposte alle FAQ presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'apposita sezione sull'emergenza COVID-19, dove sono reperibili tutte le informazioni per ottenere assistenza anche in questo delicato frangente.

Inoltre, a tutela della salute dei cittadini e del personale addetto l'Agenzia della riscossione ha prolungato la chiusura al pubblico degli sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile (inizialmente la chiusura era stata disposta fino al 25 marzo).

Tenuto conto di questa situazione straordinaria, l'Agenzia della riscossione garantisce comunque l'operatività dei **servizi digitali e online**, oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.

Il personale interno continuerà comunque a svolgere alcune attività di natura prettamente amministrativa, fra le quali la trattazione delle istanze di sospensione presentate dai contribuenti nel periodo antecedente la sospensione o nel corso della stessa, attraverso gli appositi canali telematici.

### Sospensione della riscossione

Sulla base di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio

2020 derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali;
- nuovi atti esecutivi emessi dagli locali per entrate tributarie e patrimoniali.

Risultano inoltre sospesi fino alla stessa data del 31 maggio, anche i seguenti pagamenti:

- la rata in scadenza il 28 febbraio scorso relativa alla rottamazione ter;
- la rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio.

Per quanto attiene alla **rottamazione ter**, le FAQ della riscossione precisano, correttamente, che il differimento in oggetto non comprende il pagamento della successiva rata che deve essere pertanto pagata entro il 31 maggio per non perdere i benefici dell'agevolazione prevista dal D.L. n. 119/2018.

Nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio, sono sospesi anche i pagamenti delle rate di eventuali piani di rateizzazione che il contribuente può avere in corso con l'agente della riscossione. Resta ovviamente ferma la possibilità per il contribuente di procedere comunque al regolare pagamento delle suddette rate.

Quali ulteriori conseguenze della sospensione in commento è inoltre previsto che:

- non si potrà richiedere, in alcun caso, il rimborso di eventuali importi pagati al concessionario della riscossione nel suddetto periodo;
- in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 (sospensione dei termini per eventi eccezionali), per un corrispondente periodo di tempo



risultano sospesi anche i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e dello stesso agente della riscossione.

### Ripresa della riscossione

Per espressa previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 68, tutti i versamenti sospesi nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio dovranno essere effettuati, **in unica soluzione**, entro il mese successivo, ovvero **entro il 30 giugno 2020**.

Soltanto per le cartelle di pagamento (e per gli altri atti impositivi) che scadono nel suddetto periodo di sospensione il debitore potrà attivarsi con una richiesta di rateizzazione. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che - al fine di evitare l'attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla legge - si rende necessario presentare la **richiesta di dilazione entro il 30 giugno 2020**.

### Il blocco delle procedure esecutive

Nelle FAQ presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione viene espressamente confermato che nel periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio) non possono essere attivate né nuove procedure cautelari, quali fermi amministrativi o ipoteche, né nuove azioni esecutive (ad esempio, pignoramento).

Le azioni di recupero coattivo sono pertanto sospese per cui, recita espressamente la risposta a una delle FAQ, "fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche".

Per effetto di tale sospensione delle azioni cautelari ed esecutive, eventuali cartelle di pagamento scadute prima dell'8 marzo scorso o anche eventuali preavvisi di fermo di beni mobili registrati notificati prima di tale data, dovranno rimanere in stand by fino al 31 maggio prossimo.

Resta comunque fermo che il debitore, nelle situazioni sopra descritte, possa comunque procedere al pagamento degli importi richiesti nel periodo di sospensione, onde evitare l'avvio delle azioni esecutive al termine della sospensione stessa.

In merito al blocco delle azioni cautelari ed esecutive, qualche dubbio può essere sollevato in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi già avviate alla fatidica data dell'8 marzo 2020. In particolare, occorre capire se il terzo pignorato possa o meno beneficiare della sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 68 oppure se, essendo tale pignoramento iniziato prima della sospensione, sia da ritenersi escluso dal blocco dei termini.

### Le attività dell'Agenzia durante la sospensione

Nel periodo di sospensione i funzionari dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione proseguiranno comunque nello svolgimento di alcune mansioni. Fra queste, le FAQ elencano espressamente l'esame delle richieste di rateizzazione presentate dai debitori sia prima dell'inizio della sospensione che durante la stessa.

Una volta esaurito l'esame delle **domande di rateizzazione** presentate, i funzionari della riscossione procederanno con l'invio delle risposte di accettazione, di diniego o di richiesta di ulteriore produzione documentale a supporto dell'istanza.

Ovviamente in questo periodo la presentazione delle istanze potrà avvenire prioritariamente attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, essendo chiusi al pubblico gli sportelli dei concessionari.

Restano invece sospese, fino al 31 maggio, le **notifiche delle cartelle di pagamento**. In merito a tale attività l'Agenzia ha chiarito che durante la sospensione non verranno effettuate notifiche di cartelle di pagamento nemmeno attraverso la posta elettronica certificata.

Si tratta di una misura di buon senso, adottata dal concessionario della riscossione allo scopo di limitare più possibile i disagi ai contribuenti in questa situazione di estrema difficoltà.

## Fisco

Contrasto ai paradisi fiscali

## La presunzione di imponibilità dei capitali esteri non si applica retroattivamente

di Giuseppe Salvi - Avvocato tributarista in Firenze

Il tema dell'ambito temporale di applicazione della presunzione di costituzione, mediante redditi sottratti a imposizione, degli investimenti e delle attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale torna ad essere di grande attualità alla luce della sentenza n. 879/2019 della Commissione tributaria regionale Abruzzo. La CTR, discostandosi dall'orientamento della Corte di Cassazione, ritiene applicabile la presunzione di evasione - e il raddoppio dei termini per gli accertamenti che su di essa si basano - a fattispecie verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della norma, ovvero in epoca anteriore al 2009.

Secondo quanto prevede l'art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, rubricato "Contrasto ai paradisi fiscali", gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti **in Stato o territori a fiscalità privilegiata** in violazione degli obblighi di **monitoraggio fiscale** di cui al D.L. n. 167/1990, si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante **redditi sottratti a tassazione in Italia**.

Con l'art. 1, comma 3, D.L. n. 194/2009, il legislatore ha aggiunto, all'art. 12, il comma 2-bis, istituendo in favore dell'Amministrazione finanziaria il **raddoppio dei termini** di cui agli articoli 43, comma 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973 e 57, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972 per la **notifica degli accertamenti** in materia di imposte dirette e di IVA basati sulla presunzione di evasione di cui al precedente comma 2.

Ebbene, la questione che si è posta ha riguardato l'**ambito temporale** di applicazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis e, segnatamente, la possibilità di applicare la presunzione e il meccanismo del raddoppio dei termini a fattispecie verificatesi in data anteriore all'epoca di entrata in vigore di tali norme, ovvero **in epoca anteriore all'anno 2009**.

La problematica è stata al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è diviso fra i sostenitori della natura procedimentale dell'art. 12 e i fautori della sua natura sostanziale, rispettivamente favorevoli e contrari all'**applicazione retroattiva** della norma.

Secondo la tesi procedimentalista, avallata dall'Agenzia delle Entrate e da ultimo ribadita nella circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 in materia di definizione agevolata dei PVC di cui al D.L. n. 119/2018, l'art. 12 del D.L. n. 78/2009 non determinerebbe una modifica sostanziale della posizione soggettiva del contribuente per il fatto che, incidendo sul metodo di acquisizione della prova, riguarderebbe esclusivamente il procedimento applicativo del tributo; inoltre, l'*incipit* dell'art.

12, comma 2, secondo cui la norma si applica "in deroga ad ogni vigente disposizione di legge", rappresenterebbe una chiara deroga al principio di irretroattività delle leggi tributarie di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000 che consentirebbe l'applicazione della presunzione a fattispecie verificatesi in anni antecedenti il 2009.

Di contro, secondo i sostenitori della tesi sostanzialistica, l'art. 12 avrebbe natura di presunzione legale relativa appartenente alla categoria delle **norme sostanziali**, perché dispone una regola particolare sull'onere della prova ed incide sulla determinazione della base imponibile; per di più, secondo il fronte sostanzialistico, l'applicazione retroattiva dell'art. 12 si porrebbe in aperto contrasto sia con il principio del legittimo affidamento (art. 97 Cost.), perché al tempo della commissione dei fatti la presunzione di evasione non era ancora vigente, sia con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), per il fatto che, all'epoca della condotta contestata, il contribuente non era neppure a conoscenza della necessità di preconstituire la prova contraria per vincere la presunzione.

### La posizione della Cassazione a favore dell'inapplicabilità retroattiva

La *vexata quaestio* della natura giuridica della presunzione di evasione è stata risolta dalla Corte di Cassazione che, con **orientamento costante** nel corso degli ultimi due anni, ha ricondotto l'art. 12 del D.L. n. 78/2009 nell'alveo delle **norme sostanziali**.

I giudici di legittimità hanno chiarito, infatti, che la disposizione contiene una presunzione legale (di costituzione delle disponibilità estere mediante redditi sottratti ad imposizione in Italia) e che le norme in tema di presunzioni sono collocate nel Codice civile e, dunque, nel diritto sostanziale; inoltre, i giudici di legittimità hanno osservato che l'art. 12, D.L. n. 78/2009 incide in maniera decisiva sulla determinazione dell'imposta, nonché sulla ripartizione dell'onere



probatorio. Di conseguenza, sia la presunzione di evasione che il meccanismo del raddoppio dei termini, trattandosi di norme sostanziali, non possono essere applicate retroattivamente (Corte di Cassazione, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 2662; Corte di Cassazione, sez. trib., 30 gennaio 2019, n. 2562 e Corte di Cassazione, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 5471).

#### La posizione di contraria di parte della giurisprudenza di merito

Tuttavia, nonostante l'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione, sia l'Agenzia delle Entrate sia parte della giurisprudenza di merito (da ultimo la CTR Abruzzo con la sentenza n. 879/6/2019 depositata il 25 ottobre 2019) perseverano nel ritenere che la presunzione di evasione e la normativa sul raddoppio dei termini per l'accertamento dei maggiori redditi derivanti dalla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale abbiano natura procedimentale e possano, pertanto, essere **applicate retroattivamente**. La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, che

prosegue nel coltivare i giudizi aventi a oggetto accertamenti di annualità ante 2009 basati sull'art. 12, e dalle Corti di merito, che applicano retroattivamente la presunzione di evasione in aperto contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, deve però essere stigmatizzata.

Costringere, infatti, il contribuente ad affrontare ulteriori gradi di giudizio per ottenere l'annullamento di una pretesa impositiva fondata sull'applicazione retroattiva dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 costituisce una condotta contraria sia ai principi di **collaborazione e buona fede**, che secondo l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente devono caratterizzare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, sia ai principi di **efficienza, economicità e buon andamento** cui deve uniformarsi l'azione della pubblica Amministrazione *ex art. 97 Cost.*

È auspicabile, quindi, che il perseverare nel contenzioso venga quindi sanzionato, sul piano processuale, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate al **risarcimento dei danni da lite temeraria** *ex art. 96 c.p.c.*

Fisco

Dall'UIF

## Coronavirus e antiriciclaggio: dilazione di 30 giorni per alcuni adempimenti

Nell'ambito dell'emergenza Coronavirus l'Unità di Informazione Finanziaria ha concesso una dilazione di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze per l'invio dei dati aggregati, la trasmissione delle comunicazioni oggettive e le dichiarazioni delle operazioni in oro. Lo ha reso noto la stessa UIF mediante un comunicato stampa del 27 marzo 2020 con cui ha evidenziato come ai procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni di obblighi normativi accertate dall'Unità e a quelli in cui la UIF è titolare di poteri istruttori si applicano la sospensione dei termini prevista dal Decreto Cura Italia.

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato un comunicato stampa sull'emergenza **Coronavirus** e le misure temporanee per mitigare l'impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF.

In ragione **dell'emergenza sanitaria** e delle conseguenze della stessa sull'operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni alla UIF, si è reso necessario individuare particolari misure temporanee.

In particolare, è stata concessa una **dilazione di 30 giorni** rispetto alle ordinarie scadenze per:

- l'invio dei **dati aggregati** previsti dall'art. 33 del d.lgs. 231/2007 e dal provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013;

- la trasmissione delle **comunicazioni oggettive** disciplinate dall'art. 47 del d.lgs. 231/2007 e dalle Istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento del 28 marzo 2019;

- le dichiarazioni delle **operazioni in oro**.

Inoltre è stato chiarito che ai **procedimenti amministrativi** riguardanti le violazioni di obblighi normativi accertate dall'Unità e a quelli in cui la UIF è titolare di poteri istruttori si applicano la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 dei termini prevista dall'articolo 103 del d.l. n. 18 del 2020, Decreto Cura Italia e le modalità di svolgimento dei **servizi di notificazione** a mezzo posta stabilite dall'articolo 108 del medesimo decreto.

Di conseguenza la UIF ha adottato delle **misure organizzative** volte a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, anche con riguardo alle eventuali istanze avanzate da soggetti interessati a tutela dei propri

diritti.

Ovviamente, in ragione delle restrizioni conseguenti alle vigenti misure governative che comportano un incremento delle attività a distanza, e soprattutto on line, la UIF ha ritenuto essenziale che i soggetti obbligati valorizzino le **procedure informatiche** di cui dispongono al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF come sospette.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

UIF, comunicato 27/03/2020.

## Lavoro e Previdenza

All'INPS o alle Casse professionali

## Parte la corsa ai bonus 600 euro. Domande dal 1° aprile anche per i professionisti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere, dal prossimo 1° aprile, il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. E' stato infatti firmato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione. Sempre dal 1° aprile 2020 si potranno chiedere i bonus di 600 euro per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo previsti dal c.d. "Decreto Cura Italia.

Le domande per usufruire dei **bonus 600 euro** previsti dal decreto Cura Italia (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020) potranno essere presentate **dal prossimo 1° aprile**, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020.

Sempre dal 1° aprile, i **liberi professionisti ordinistici** potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo. Quindi Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti e gli altri professionisti iscritti alle Gestioni di cui ai decreti legislativi nn. 509/94 e 103/96 potranno chiedere un bonus una tantum di 600 euro nei limiti di quanto previsto dal decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Sui bonus si è poi pronunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella conferenza stampa dello scorso 28 marzo, che ha assicurato per tutti **tempi rapidi di erogazione**.

### Chi può chiedere il bonus all'INPS

Dal prossimo 1° aprile, possono chiedere, il bonus di 600 euro all'INPS, in base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020 le seguenti categorie di lavoratori:

#### Iscritti esclusivamente alla Gestione separata

- liberi professionisti con **partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo non iscritti alle Casse di Previdenza professionali di cui ai DD. Lgss nn. 509/1994 e 103/1996;
- **collaboratori** coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020.

#### Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago

- Artigiani;

· Commercianti;

· Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Ne possono beneficiare anche i **soci di società di persone o di capitali** se singolarmente iscritti alle gestioni dell'INPS perchè - si spiega nelle FAQ del MEF sulle nuove misure economiche - COVID-19 - l'indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. E rientrano nella categoria dei beneficiari dell'art. 28 del decreto Cura Italia anche gli **agenti di commercio** che, oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l'Enasarco (nonostante la stessa sia esclusivamente integrativa della copertura INPS).

#### Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

#### Agricoltura

Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.

#### Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che:

- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

**N.B.** Si ricorda che:

- a) il bonus è erogabile solo per il mese di marzo 2020;
- b) le indennità **non sono cumulabili tra loro** e con il reddito di cittadinanza;
- c) le stesse non spettano ai lavoratori titolari di una pensione diretta.

### Come chiedere i bonus all'INPS

Le categorie elencate potranno ottenere il bonus 600 euro esclusivamente in modalità telematica, ma con un PIN semplificato qualora non si sia già in possesso delle credenziali INPS.

Pertanto, riepilogando, si dovranno seguire i seguenti step.

#### Per chi possiede le credenziali INPS

La richiesta può essere fatta con:

- PIN dispositivo rilasciato dall'Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

#### Per chi non possiede le credenziali INPS

Diversamente, chi non è già in possesso delle credenziali INPS, può attivare un PIN semplificato (messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020), ossia un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.

In particolare, occorre:

- chiedere il **PIN semplificato** tramite portale o Contact Center
- autenticarsi con le prime otto cifre del PIN ricevute (via SMS o e-mail) per la compilazione e l'invio della domanda on line
- se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Inoltre, l'INPS ha reso noto che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del **PIN con il riconoscimento a distanza**, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.

#### Bonus per professionisti e autonomi iscritti a Casse private

Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro - da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza - i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del

decreto Cura Italia).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.

L'indennità - pari a euro 600 - è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai **professionisti e lavoratori autonomi** iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un **reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione** assoggettati a "cedolare secca" (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):

- **non superiore a 35.000 euro**, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **tra 35.000 euro e 50.000 euro** per cessazione dell'attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli **obblighi contributivi** relativi all'anno 2019.

L'indennità non concorre alla formazione del **reddito imponibile**.

Le domande vanno presentate **dal 1° aprile al 30 aprile 2020** (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una **dichiarazione del lavoratore interessato** (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;  
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la **copia fotostatica del documento d'identità** in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare

l'indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

#### **Infine**

L'INPS ha anche informato che, dal 1° aprile 2020, è possibile presentare le domande per richiedere il **bonus "baby sitting"** in alternativa ai "Congedi COVID-19". La domanda può essere presentata sempre chiedendo il PIN semplificato. In questo caso però (circolare INPS n. 44/2020) si dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l'appropriazione telematica del bonus.

Ed infine, sempre dal prossimo 1° aprile 2020 si potranno chiedere i "**Congedi COVID-19**" per lavoratori autonomi e gestione separata sulla base delle indicazioni dell'INPS contenute nella circolare n. 45/2020.

## Lavoro e Previdenza

Anche dopo i primi chiarimenti dell'INPS

## Cassa integrazione in deroga: una partenza in salita

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

La circolare dell'INPS del 28 marzo 2020, n. 47 prova a fare chiarezza su quanto disposto dall'art. 22 del decreto Cura Italia relativamente alla cassa integrazione in deroga. Stabilisce che l'accordo aziendale, oltre a quello "quadro" regionale, per accedere all'ammortizzatore sociale è necessario per ciascun datore di lavoro che occupi più di 5 dipendenti. Per le aziende multi-localizzate viene prevista una sola domanda da inviare al Ministero del Lavoro, che emetterà il decreto di concessione del trattamento in deroga, con i dettagli degli aspetti procedurali da seguire. Ma i lavoratori ricevere dall'INPS il pagamento dell'assegno CIG sul conto corrente entro il prossimo 15 aprile? È matematicamente impossibile. Una soluzione potrebbe arrivare dal sistema bancario.

Per la **cassa integrazione in deroga** una partenza complicata, anzi complicatissima. Anche dopo la circolare illustrativa dell'INPS del 28 marzo 2020, n. 47. Le difficoltà nascono in primo luogo dalla formulazione ambigua della norma del D.L. n. 18/2020 (**Cura Italia**), che all'art. 22 non chiarisce se sia necessario o meno l'accordo aziendale, oltre a quello "quadro" regionale, per accedere all'ammortizzatore sociale e "dimentica" le aziende commerciali con più di 50 dipendenti.

Fin dalle prime interpretazioni dell'INPS si è capito che la via più semplice è stata scartata: sarebbe stato sufficiente includere nella **cassa speciale COVID** dell'art. 19 tutte le aziende rientranti nella protezione del testo unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) e destinare in via residuale la **cassa in deroga** alle aziende normalmente escluse dagli ammortizzatori sociali. Oppure prevedere una sola "cassa speciale" per tutti.

Su entrambi i punti l'INPS prova a rimediare in via interpretativa con la circolare n. 47/2020. Resta, però, irrisolta la **criticità del pagamento diretto**, cioè dell'impossibilità per il datore di lavoro di anticipare il trattamento e conguagliarlo con i debiti correnti verso l'Istituto.

## L'accordo aziendale

L'INPS conferma che l'**intesa è necessaria** per ciascun datore di lavoro che occupi **più di 5 dipendenti**: non basta, quindi, attendere l'accordo quadro stipulato tra la regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma occorre sottoscrivere un distinto accordo aziendale per la gestione dell'ammortizzatore sociale. L'INPS, fortunatamente, sostiene la tesi secondo la quale l'iter si considera compiuto con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto: pertanto, decorso il termine di tre giorni

dall'informativa senza che l'accordo sia stato raggiunto, la **procedura** si intende comunque **perfezionata** e il datore di lavoro può presentare la domanda.

Purtroppo, però, i **primi accordi quadro regionali** hanno variamente interpretato il citato art. 22 del D.L. n. 18/2020, personalizzando e complicando criteri e procedure, dando vita così, come di consueto, al variegato quadro balcanico di regolamentazioni. Ad esempio, l'accordo quadro della **Regione Lombardia** esige che il datore di lavoro dichiari di essere "*escluso dall'accesso alla CIGO e alla CIGS*", lasciando intendere che sono tagliate fuori dalla cassa in deroga proprio le aziende commerciali con più di 50 dipendenti. Sul punto è necessaria un'immediata rettifica, dal momento che invece l'INPS ha precisato che queste aziende accedono proprio solo alla cassa in deroga.

Sempre la Regione Lombardia fornisce un modello di accordo aziendale nel quale il datore di lavoro deve dichiarare "*di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente*". Ma è possibile subordinare l'erogazione di una provvidenza finanziata con risorse dello Stato alla condizione del rispetto delle disposizioni sulla bilateralità? A qualcuno è forse sfuggito che la **cassa in deroga** non è un beneficio per le aziende, non è soggetta al DURC; è una misura di sostegno **destinata ai lavoratori** che altrimenti sarebbero privi di reddito per effetto della sospensione. A qualcuno è forse sfuggito che il tema del finanziamento della bilateralità è già stato da tempo risolto in modo univoco dal Ministero del lavoro e dalla giurisprudenza. A qualcuno è forse sfuggito il fatto che in questa situazione di paralisi produttiva causata dall'emergenza sanitaria, probabilmente il contributo alla bilateralità non rappresenta la priorità per aziende e lavoratori.

Le aziende multi-localizzate



Per le aziende che hanno unità produttive **in 5 o più regioni o province autonome** sul territorio nazionale il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia del 24 marzo, nel lodevole tentativo di semplificare il percorso di accesso alla cassa in deroga prevede **una sola domanda** da inviare al Ministero del Lavoro, che per conto delle regioni interessate emetterà il decreto di concessione del trattamento in deroga. Sono interessate, in primo luogo, le aziende commerciali con più di 50 dipendenti: si pensi alle catene della grande distribuzione e del *retail*.

La circolare n. 47/2020 dell'INPS chiarisce ora i **passaggi procedurali**.

Il datore di lavoro, una volta conclusa la consultazione sindacale, presenta la domanda al Ministero del Lavoro che conclude l'istruttoria entro i successivi 30 giorni ed emana il decreto di concessione. Il provvedimento deve indicare il numero dei lavoratori beneficiari, il periodo dell'intervento e le ore complessivamente autorizzate.

Dopo l'emanazione del decreto di concessione, il datore di lavoro deve presentare telematicamente all'INPS la richiesta di pagamento; segue altra istruttoria dell'Istituto, che emette infine l'autorizzazione.

Solo a seguito dell'autorizzazione dell'INPS il datore

di lavoro può presentare i modelli individuali SR41, contenenti i dati anagrafici e i riferimenti bancari dei lavoratori beneficiari, consentendo così la liquidazione del trattamento.

Potranno i lavoratori ricevere dall'INPS il **pagamento dell'assegno CIG** sul conto corrente **entro il prossimo 15 aprile**? È matematicamente impossibile.

### Il nodo del pagamento diretto e le soluzioni percorribili

Né gli accordi regionali, né il percorso agevolato della domanda ministeriale per le aziende multi-localizzate risolvono la principale criticità della cassa in deroga: l'indennità è pagata direttamente dall'INPS al lavoratore, senza che il datore di lavoro possa anticipare il trattamento per compensarlo successivamente con i debiti contributivi correnti verso l'INPS.

Dati questi presupposti, forse solo il **sistema bancario** può **alleviare** il problema della **manca di reddito** che colpirà i lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga, **erogando anticipi o prestiti**, come avvenne durante la crisi del 2008-2012. L'Istituto potrebbe quantificare le somme dovute mensilmente al lavoratore attraverso i flussi trasmessi dal datore di lavoro e canalizzare i relativi pagamenti direttamente alla banca che ha erogato il prestito.

## Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

## CIG in deroga: chi può chiederla e quale iter seguire

di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria, di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio

Possono accedere alla prestazione alla Cassa integrazione in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono ricorrere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" come ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti. E' uno dei chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n. 47 del 2020 che dà indicazioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia. L'INPS scioglie poi i dubbi interpretativi in merito alla stipulazione degli accordi sindacali e alla gestione delle ferie pregresse.

L'INPS, con l'attestacircolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha illustrato le modalità di concessione della Cassa integrazione in deroga in base alle disposizioni contenute nell'art. 22 del decreto legge n. 18/2020 (il cd decreto Cura Italia).

### Domande

Le domande di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Non possono presentare la domanda i datori di lavoro che potrebbero avere diritto ad uno degli ammortizzatori sociali vigenti.

### Aziende beneficiarie

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 22, comma 1, del decreto 18/2020 prevede che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, a favore dei lavoratori del settore privato che non hanno accesso alle tutele previste dalle norme vigenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Possono pertanto beneficiare della CIGD i dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che non rientrano nella sfera di applicazione della cassa integrazione ordinaria, del Fondo di solidarietà FIS oppure dei Fondi di solidarietà alternativi già operativi.

Afferma in tal senso l'INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, che "i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non

potranno accedere alle prestazioni in deroga".

Sono esclusi dall'intervento i lavoratori domestici. Vi rientrano invece le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti che hanno diritto alla CIGS, ma non alla CIGO.

### Lavoratori interessati

L'intervento della CIGD opera esclusivamente per i lavoratori, sospesi dal lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che fossero alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità di lavoro.

Possono beneficiarne anche i lavoratori che non possono più fruire dei trattamenti ordinari avendo già superato i limiti temporali consentiti. Secondo la citata circolare INPS, la prestazione può essere erogata anche ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli occupati alla stessa data, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

N.B. La previsione potrebbe contrastare con decreti già emanati dalle Regioni: per esempio la regione Liguria per i lavoratori intermittenti indica come limite dell'intervento la media delle ore lavorate nei tre mesi precedenti la sospensione.

### Accordo aziendale

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo sindacale mentre per le aziende con dimensioni maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sottolinea l'Istituto, che si considera, altresì, esperito l'accordo di cui all'art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

### Domanda alla regione

La domanda deve essere presentata esclusivamente

alla regione di competenza con le modalità stabilite dalla stessa. Sono le regioni ad esperire l'istruttoria e a trasmettere all'INPS, con modalità telematica tramite il "Sistema Informativo dei Percettori" (SIP), entro 48 ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

L'Istituto provvede all'erogazione della predetta prestazione.

### **Aziende plurilocalizzate**

In caso di aziende plurilocalizzate in meno di 5 regioni o province autonome la domanda è presentata alle singole regioni; superando detto limite destinatario della domanda è il Ministero del Lavoro che istruisce la pratica, quantifica l'onere e trasmette il tutto all'INPS che provvede, come per altre domande ricevute dalle regioni, al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell'attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate.

### **Monitoraggio dei limiti di spesa**

Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Il monitoraggio avviene tenendo conto della stima dell'impegnato di CIG in deroga effettuata sulle domande di CIG in deroga concesse a fronte di un decreto della Regione o Provincia autonoma e la spesa effettiva delle domande per le quali l'INPS ha effettuato l'istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione (autorizzazione INPS). Il calcolo è effettuato moltiplicando

le ore autorizzate per il costo medio di un'ora di CIG stimato per l'anno 2020 in un importo medio orario di 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

### **Ferie pregresse**

Con la circolare 47 in commento l'INPS esprime parere che, considerata la finalità della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza.

### **Contributo addizionale**

L'Istituto sottolinea altresì che con la causale COVID-19 non è dovuto il contributo addizionale né si applica la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all'articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

### **Modello "SR 41"**

Si ricorda, infine, che solo dopo aver ricevuto il provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR 41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni ai lavoratori.

In aggiunta alla prestazione di cassa integrazione l'INPS provvederà anche al pagamento dell'ANF, se dovuto.

Lavoro e Previdenza  
Emergency Coronavirus

## Cura Italia decree: from leave to social security. The new measures

di Federico Strada , di Tommaso Erboli - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Prohibition to start any collective dismissal procedure or for economic reasons, special parental leave for parents-workers with children not older than 12 years, possibility to request the ordinary wage guarantee fund - "CIGO" or an ordinary allowance based on a cause of intervention called "emergency COVID-19". These are some of the measures envisaged by the Cura Italia decree to support Italian companies and families in tackling the health and economic emergency of Coronavirus. In addition, Regions and Autonomous Provinces will be entitled to activate an Additional Temporary Wage Guarantee Fund "CIG in deroga".

On March 17th, 2020, the Italian Government issued a **Cura Italia decree** providing for a number of economic, sanitary and labor-related measures in order to support Italian companies and families to face the Coronavirus emergency. The main measures are summarized below.

### 60-days ban on economic dismissals

Among these measures, the Decree Law has **prohibited** Italian companies to start any **collective dismissal procedure** and to dismiss employees for economic, technical or organizational reasons until May 16<sup>th</sup>, 2020, and to suspend any collective dismissal procedure started after February 23<sup>rd</sup>, 2020.

### Push on parental leaves

Moreover, the Decree has provided for a **special parental leave**. In particular, as of March 5<sup>th</sup>, 2020 and limited to the current year, parents-workers with children **not older than 12 years** will be entitled to take a special leave for a continuous or split period not exceeding 15 days, with the consequent payment of an allowance equal to **50%** of their **remuneration** and with notional coverage of the contribution. Such special leave is granted to only one parent per household for a total of 15 days, provided that the other parent is not unemployed, non-worker or beneficiary of income support instruments. All the above also applies to foster parents.

The Decree also provides that any periods of parental leave taken by employees from March 5<sup>th</sup>, 2020, onwards shall be automatically converted and treated as "special leave". In addition to all the above, working parents, also including foster parents, with children aged **between 12 and 16 years** will have the right to abstain from work for the entire period of suspension of activities in schools, without payment of allowances or recognition of notional contribution, with a ban on dismissal and the right to keep

their job. Even in this case, the special leave without compensation shall be granted on condition that the other parent is a worker and not a beneficiary of income support instruments.

### Empowering wage guarantee funds

Lastly, the Decree provided for several emergency measures relating to access to wage guarantee funds and short-time work solutions. The main novelties included in the Decree consist of the elimination - for the entire duration of the emergency period - of some of the regular terms of the proceedings to request **ordinary** and **extraordinary wage guarantee funds**, the removal of the length of service requirement, the elimination of the additional contribution due by the employer and the provision of **special limits** in the maximum amount of the wage guarantee funds.

### Ordinary wage allowance paid by Inps

In particular, the new Decree includes the possibility to apply for the ordinary wage guarantee fund (so-called "**CIGO**") or to an ordinary allowance on the basis of a cause of intervention named "**emergency COVID-19**". Such wage treatment will last for a maximum period of nine weeks and in any case not over the month of August 2020. Companies applying for such treatment will be exempted from the normal terms of the procedure but will still be required to carry out the information, consultation and joint examination with the trade unions - also online - within three days from the preliminary communication. In any case, the application will have to be submitted by the end of the fourth month following the month in which the period of suspension or reduction of work began. The ordinary allowance will also be granted to employees of employers registered to the "**FIS**" fund who employ more than 5 employees. There will be an option to have the treatment granted directly by INPS.

Extraordinary wage guarantee fund is allowed

for 9 weeks

Companies that already have access to the extraordinary wage guarantee fund (so-called “**CIGS**”) will be able to apply for the granting of the ordinary wage subsidy treatment for a period **not exceeding nine weeks**. The granting of the ordinary treatment will suspend and replace the pre-existing extraordinary treatment. Furthermore, employers registered with the FIS who already had an ongoing solidarity agreement as of 23 February 23[<sup>TG:sup</sup>rd/<sup>TG:sup</sup>], 2020, will be granted the right to apply for ordinary allowance for a period not exceeding nine weeks. The granting of such ordinary treatment suspends and replaces the ongoing

solidarity allowance.

#### Additional funds can be activated by regions

Lastly, the Regions and Autonomous Provinces will be entitled to activate an Additional Temporary Wage Guarantee Fund (so-called “**CIG in deroga**”), for the duration of the suspension of the employment relationship and in any case for a period **not exceeding nine weeks**, subject to agreement with the more representative trade unions. Nevertheless, such agreement will not be required for companies with less than five employees. Some Italian Regions (namely Emilia Romagna, Tuscany and Veneto) have already activated an Additional Temporary Wage Guarantee Fund.

## Lavoro e Previdenza

Criteri di calcolo

## CU 2020 omessa o non consegnata: attenzione alle sanzioni

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

Entro il prossimo 31 marzo i sostituti d'imposta che, nel corso del 2019, hanno erogato somme o valori sottoposti alla ritenuta alla fonte rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, sono tenuti a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e a consegnare ai dipendenti la Certificazione Unica 2020. Il decreto legge n. 9/2020, in considerazione delle difficoltà riscontrate dai datori di lavoro a seguito dell'epidemia da Coronavirus, ha infatti prorogato il termine per l'invio telematico unificandolo a quello previsto per la consegna. L'invio di CU errate o tardive, il mancato invio alle Entrate o la mancata consegna al dipendente comporta l'applicazione di pesanti sanzioni. Come calcolarle?

Con lo scopo di poter elaborare la **dichiarazione dei redditi precompilata**, il decreto semplificazioni fiscali n. 175/2014, con l'articolo 2, comma 1, ha istituito l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate il **modello CU** (articolo 4, commi 6-ter e 6-quater D.P.R. 332/1998), riferito alle somme ed ai valori corrisposti ed alle ritenute operate nel periodo d'imposta precedente. Tale adempimento, che ha sostituito a partire dall'anno 2015 il modello CUD, consiste nella elaborazione del "Modello **Ordinario** Certificazione Unica" e del "Modello **Sintetico** Certificazione Unica".

Quali sanzioni gravano in capo al sostituto d'imposta per la mancata o errata presentazione telematica della certificazione? Quali in caso di mancata consegna al percipiente interessato?

## Tipologie di modello e scadenze

Il sostituto d'imposta (articolo 23 del D.P.R. 600/73) è tenuto all'elaborazione e alla trasmissione per via telematica del Modello CU Ordinario presso l'Agenzia delle Entrate qualora nell'anno d'imposta precedente abbia:

- erogato somme o valori soggetti a **ritenuta alla fonte**, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 quali ad esempio le ritenute sui redditi di lavoro dipendente o le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- corrisposto somme e valori assoggettati alla **contribuzione** dovuta all'INPS, all'ex INPDAP (INPS Gestione Dipendenti Pubblici) e ad altri enti previdenziali;
- assicurato contro gli **infortuni e le malattie professionali** i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria garantita dall'INAIL.

Il modello CU ordinario contiene al suo interno una maggiore quantità di dati rispetto al modello sintetico, quali ad esempio le informazioni in merito alla tassazione applicata alle indennità o ai trattamenti di fine rapporto erogati nel periodo d'imposta precedente nonché i dati circa l'assistenza fiscale per il modello

730 presentato dall'interessato nel precedente periodo d'imposta.

Entro la scadenza del 31 marzo 2020, il sostituto d'imposta può inviare la CU tramite un intermediario abilitato oppure direttamente per mezzo dei seguenti canali telematici:

- **Fiscoonline** se la comunicazione riguarda un numero di percipienti non superiore a 20;
- **Entratel**, se il numero è superiore a 20 soggetti.

Il sostituto d'imposta e l'intermediario possono adempiere all'obbligo di comunicazione effettuando un **unico invio** di tutte le certificazioni rilasciate oppure più invii separati.

**N.B.** L'articolo 1 comma 3 del decreto legge n. 9/2020, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, ha unificato al 31 marzo i termini dell'invio telematico e della **consegna al percipiente**.

Effettuata l'elaborazione e la trasmissione telematica, l'obbligo di certificazione si perfeziona con la consegna al percipiente del Modello Certificazione Unica Sintetico da effettuarsi entro il 31 marzo, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Unitamente al modello sintetico viene consegnato anche il modulo per la scelta da parte del contribuente della destinazione dell'**8 per mille**, del **5 per mille** e del **2 per mille**; esso contribuisce a differenziare ulteriormente il modello ordinario dal sintetico, non facendo parte della struttura dei dati contenuti nel modello da trasmettere telematicamente.

**N.B.** L'articolo 16 bis comma 2 della legge n. 157/2019 di conversione del decreto fiscale 2020 (DL n. 124/2019), ha modificato in maniera strutturale, con decorrenza 2021, i termini per l'invio telematico e la consegna al percipiente del Modello CU, unificandoli al giorno 16 marzo.

Rimane ferma la possibilità di trasmettere in via telematica le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto



legislativo 21 novembre 2014, n. 175 **entro 31 ottobre**, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

### Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento in caso omessa/errata trasmissione telematica e mancata consegna ai percipienti si presenta articolato ed è integrato da diversi interventi normativi.

In questo senso il comma 6-quinquies, articolo 4 D.P.R. 322/98 dispone come il sostituto d'imposta che **ometta la trasmissione** ovvero **invii tardivamente** o in maniera errata la CU è destinatario della sanzione amministrativa di 100 euro, per ogni certificazione coinvolta, fino ad un **massimo di 50.000 euro**.

#### Esempio

- Azienda con personale dipendente pari a 600 unità nell'anno fiscale 2019
- Scadenza presentazione telematica modello CU Ordinario relativa al 2019: 31 marzo 2020

#### Ipotesi 1

Totale certificazioni da presentare: 600  
 Certificazioni trasmesse nei termini: 200  
 Certificazioni trasmesse tardivamente: 400  
 Sanzione applicata: 40.000

#### Ipotesi 2

Totale certificazioni da presentare: 600  
 Certificazioni trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2020): 50  
 Certificazioni trasmesse tardivamente: 550  
 Sanzione applicata: 50.000

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica qualora la trasmissione della corretta certificazione è eseguita entro i **5 giorni successivi** alla scadenza del 31 marzo.

In applicazione della norma citata, riprendendo l'esempio sopra riportato possono verificarsi le seguenti casistiche:

#### Ipotesi 3

Totale certificazioni da presentare: 600  
 Certificazioni trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2020): 50  
 Certificazioni trasmesse tardivamente: 550  
 Sanzione applicabile: 50.000  
 Certificazioni tardive ritrasmesse entro il 5 aprile 2020 perché errate: 500  
 Sanzione applicata: 5.000

Qualora le certificazioni trasmesse tardivamente fossero **tutte errate** (per vizi sostanziali) e fossero ritrasmesse entro 5 giorni dalla scadenza, **nessuna sanzione amministrativa** sarebbe applicata al sostituto d'imposta.

**N.B.** È bene precisare che tale previsione è totalmente estranea alla regola comune a tutte le dichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate secondo cui è previsto un termine di 5 giorni per la ritrasmissione del file telematico dalla data di ricevimento della ricevuta di scarto da parte della procedura telematica.

Infine, viene previsto una sorta di ravvedimento operoso relativo alla mancata o errata trasmissione della Certificazione Unica: più precisamente viene stabilito che se la certificazione è correttamente trasmessa **entro 60 giorni** dal termine del 31 marzo, la sanzione è ridotta a un terzo (euro 33,33), con un massimo di euro 20.000.

#### Ipotesi 4

Totale certificazioni da presentare: 600  
 Certificazioni trasmesse nei termini (entro il 31 marzo 2020): 50  
 Certificazioni trasmesse tardivamente: 550  
 Sanzione applicabile: 50.000  
 Certificazioni tardive ritrasmesse entro il 5 aprile 2020 perché errate: 500  
 Certificazioni tardive ritrasmesse il 10 aprile 2020 perché errate: 25  
 Certificazioni tardive ritrasmesse dopo 60 giorni perché errate: 25  
 Sanzione applicata: 3.333,25

In conclusione, l'apparato sanzionatorio previsto per inadempimento dell'obbligo di certificazione è completato dalla sanzione amministrativa per **mancata o tardiva consegna del Modello CU** al percipiente interessato: il sostituto inadempiente commette infatti un illecito, che potrebbe essere punito con una sanzione amministrativa che va da euro 250 a euro 2.000.

**N.B.** Si evidenzia inoltre che da quest'anno le CU possono essere consegnate **in singola copia cartacea** al contribuente. La normativa non prevede una modalità di consegna obbligatoria, tuttavia il sostituto ha l'onere di accertarsi che l'interessato sia nella possibilità di ricevere la certificazione. In questo senso è lecita la consegna in formato elettronico oltre a quella cartacea.

## Lavoro e Previdenza

Il video di IPSOA Quotidiano

## Gestione del personale: essere in regola ai tempi del Coronavirus - Video

di Arturo Maresca - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza"

Per i reparti aziendali indispensabili alla produzione e che devono rimanere aperti, il datore di lavoro deve adottare specifiche misure organizzative per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Diversamente per gli altri è possibile ricorrere alle ferie forzate, allo smart working attivabile con modalità semplificate o, in ultima analisi, chiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni. Previsto il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per 60 giorni. Arturo Maresca illustra nel video come gestire correttamente il personale durante questa fase emergenziale.

**Arturo Maresca - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza"**

Con l'emergenza Coronavirus il **datore di lavoro** è tenuto anche a riconsiderare l'organizzazione aziendale ed a osservare specifiche regole per la **gestione del personale**.

Per prima cosa l'azienda deve individuare quali reparti lasciare aperti perché indispensabili e quali invece chiudere.

Per i reparti chiusi, laddove non sia possibile ricorrere alla **smart working** o alle **ferie forzate**, si potrà chiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nei reparti aperti, il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori adottando **misure di sicurezza** contro il rischio di contagio. Le aziende devono dapprima procedere alla pulizia e alla sanificazione dei locali. Successivamente prevedere l'ammissione dei lavoratori nei locali nei luoghi di lavoro subordinandola alla rilevazione della temperatura.

All'interno dei locali poi i lavoratori, preventivamente informati, dovranno osservare le regole di **distanziamento** e, se questo non è possibile, indossare le **mascherine** o altri dispositivi di protezione individuale. Devono essere sospese o annullate le **trasferte**.

Previsto il blocco dei licenziamenti per 60 giorni sia per i **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** che la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale anche per i

dirigenti.

E' ammesso solo il licenziamento: disciplinare, degli apprendisti, per raggiunti limiti di età, dei lavoratori in prova, per superamento del periodo di comporto e per inidoneità. Per i dirigenti opera il blocco dei licenziamenti collettivi ma non quelli individuali.

**Guarda gli altri video di IPSOA Quotidiano dedicati all'emergenza Covid-19:**

**Roberto Camera:** Congedo parentale, bonus e indennizzi per i lavoratori (video)

**Elvira D'Alessandro:** Adempimenti fiscali e contributivi sospesi: per chi? (video)

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Il video di IPSOA Quotidiano

## Adempimenti fiscali e contributivi sospesi: per chi? - Video

di Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro in Vicenza

Il decreto Cura Italia sospende gli adempimenti fiscali e contributivi di imprese e professionisti. Dalla sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i settori economici più colpiti, alla disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti fino alla sospensione contributiva e assicurativa per i datori di lavoro domestico. Elvira D'Alessandro spiega nel video quali sono i termini sospesi e quando è prevista la ripresa dei pagamenti.

**Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro in Vicenza**

Il **decreto Cura Italia** contiene misure che si prefiggono di evitare che gli **adempimenti fiscali e contributivi** aggravino i problemi di **liquidità delle imprese**.

La **sospensione**, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, prevista inizialmente per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, viene **estesa** ai settori dei **trasporti**, della **ristorazione**, della **cultura**, dello **sport**, **istruzione**, degli **eventi**.

Si sospendono inoltre:

a) gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale,

nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

b) i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con **fatturato fino a 2 milioni di euro**;

c) sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi al **lavoro domestico**.

Fanno eccezione gli adempimenti legati alla **dichiarazione precompilata** (tra cui le Certificazioni Uniche) per i quali il termine di scadenza è il 31 marzo 2020.

Prevista la disapplicazione della **ritenuta d'acconto** per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.

Infine, ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata è riconosciuta una **indennità** per il mese di marzo pari a **600 euro**.

**Guarda gli altri video di IPSOA Quotidiano dedicati all'emergenza Covid-19:**

**Roberto Camera:** Congedo parentale, bonus e indennizzi per i lavoratori (video)

**Arturo Maresca:** Gestione del personale: essere in regola ai tempi del Coronavirus (video)

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Il video di IPSOA Quotidiano

# Congedo parentale, bonus e indennizzi per i lavoratori: quanto spetta - Video

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Congedo parentale straordinario, permessi per assistenza disabili, bonus baby-sitting per dipendenti e autonomi, personale sanitario e delle Forze dell'ordine. Ed ancora, indennità una tantum per professionisti non iscritti agli ordini, collaboratori, artigiani, commercianti, agricoli, stagionali, lavoratori del settore spettacolo e sportivi professionisti. Sono alcune delle misure agevolative previste dal decreto Cura Italia a sostegno dei lavoratori e delle imprese in difficoltà per l'emergenza Coronavirus. Roberto Camera chiarisce nel video a quali lavoratori e in quale misura spettano congedi e indennizzi.

**Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)**

Con il **decreto Cura Italia** arrivano nuove misure a sostegno dei **genitori lavoratori** in difficoltà nel

conciliare lavoro e cura dei figli, a casa per via della chiusura delle scuole. Un vantaggio anche per i **datori di lavoro** che possono contare sulla forza lavoro necessaria per assicurare la continuità produttiva senza essere costretti a ricorrere alle ferie forzate.

Le **tutele** sono **ampie e rafforzate** e riguardano i dipendenti del **settore privato e pubblico** (compresi il personale sanitario), i collaboratori, i **liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva e ordinistici, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo.

Per i **figli di età non superiore ai 12 anni** o con **disabilità grave**, si prevede un congedo parentale straordinario per 15 giorni aggiuntivi (anche frazionati) pagato al 50% dallo Stato. In alternativa, si può optare per l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e per le Forze dell'ordine.

I genitori con **figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni** possono invece chiedere al datore di lavoro di assentarsi per 15 giorni aggiuntivi (anche frazionati), senza diritto alla corresponsione di indennità ma con la garanzia di non essere licenziati e mantenere il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I congedi sono riconosciuti anche ai **genitori adottivi** e ai **genitori affidatari**.

I tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza ai figli con handicap grave sono aumentati di ulteriori complessive 12 giornate.

Professionisti non iscritti agli ordini, collaboratori in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli e sportivi professionisti possono chiedere poi un **indennizzo di 600 euro** per il mese di marzo, non tassabile.

Prorogati, infine, i termini di presentazione della **domanda di disoccupazione** e di incentivo all'autoimprenditorialità.

**Guarda gli altri video di IPSOA Quotidiano dedicati all'emergenza Covid-19:**

**Elvira D'Alessandro:** Adempimenti fiscali e contributivi sospesi: per chi? (video)

**Arturo Maresca:** Gestione del personale: essere in regola ai tempi del Coronavirus (video)

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Istruzioni INAIL

## Bandi ISI e sospensione dei termini: quando si applica

Nel decreto Cura Italia è stata prevista la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi e, in particolare, la non computabilità in tali termini dei periodi intercorsi tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Per quanto riguarda i bandi ISI, la sospensione si applica sia al termine per acquisire le integrazioni documentali che a tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto, nonché alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto. La sospensione si applica alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto.

L'INAIL ha pubblicato in data 26 marzo 2020 le istruzioni utili a recepire il **decreto Cura Italia** laddove si prevede la non computabilità dei termini ordinatori o perentori relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

### Ambito di applicazione della sospensione

La sospensione si applica anche ai **bandi Isi**, sia per il termine per acquisire le **integrazioni documentali** che per tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

Analogamente, la sospensione dei termini si applica alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.

L'Istituto specifica altresì che la sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto.

### Istanza motivata

Le imprese possono presentare un'istanza motivata per ottenere la **proroga del termine** della fase esecutiva di un progetto, soprattutto se richiede opere edili o di installazione di impianti, che deve essere concessa in presenza di valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal D.L. n. 18/2020. I beneficiari dell'anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, un'integrazione della **garanzia fideiussoria** già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via Pec dall'indirizzo dell'Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INAIL, istruzioni procedurali 27/03/2020

## Finanziamenti

Decreto Cura Italia

## Coronavirus: contributi e moratorie per l'internazionalizzazione delle imprese

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Contributi a fondo perduto per programmi di internazionalizzazione e sospensione del rimborso dei finanziamenti agevolati in corso: sono le misure contenute nel decreto Cura Italia a sostegno delle imprese che guardano all'estero, attualmente in difficoltà a causa dell'emergenza da Coronavirus. Oltre alle misure adottate, Sace Simest ha previsto alcune agevolazioni per le aziende che devono fare i conti con la cancellazione o il rinvio di eventi internazionali. Le richieste di adesione all'iniziativa dovranno essere inviate a mezzo PEC entro e non oltre il 4 maggio 2020.

Grazie al **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) le imprese potranno finalmente ottenere **contributi a fondo perduto** per finanziare le iniziative di **internazionalizzazione**.

Le imprese che hanno già in corso **finanziamenti agevolati** sul fondo della legge 394/81 potranno inoltre beneficiare di una **sospensione del rimborso**.

Sace Simest, inoltre, ha lanciato una propria iniziativa con cui agevola le imprese agevolate in relazione al rinvio o alla cancellazione degli eventi internazionali oggetto di finanziamento.

**Leggi anche** Coronavirus e dogane: procedure più semplici per la sicurezza degli approvvigionamenti

### Contributo a fondo perduto per l'internazionalizzazione

Le agevolazioni per l'internazionalizzazione previste dalla Legge 394/81 abbandonano l'impostazione del solo finanziamento agevolato e potranno prevedere una parte di agevolazione a fondo perduto. Il decreto Cura Italia ha istituito il fondo denominato "**Fondo per la promozione integrata**", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire tra varie iniziative, tra cui la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della Legge 394/81.

Le modalità di funzionamento del contributo a fondo perduto, da affiancare ai tradizionali finanziamenti agevolati è prevista secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del comitato agevolazioni di Sace Simest.

I cofinanziamenti saranno concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di **aiuti di Stato** di importanza minore (de minimis). Gli strumenti della legge 394/81 consistono in finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a facilitare lo sviluppo internazionale delle imprese italiane, in particolare di piccola e media dimensione.

Nell'ambito della misura, sono finanziati **studi di fattibilità** per valutare l'ingresso in un mercato extra-UE, tramite finanziamento delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali, oltre che **programmi di inserimento** sui **mercati extra-UE**, tramite finanziamento delle spese sostenute per la realizzazione di un ufficio, show room, negozio o corner, comprese le spese di personale e quelle relative alle attività promozionali.

Sono finanziabili anche **programmi di assistenza tecnica**, attraverso il finanziamento delle spese sostenute per la formazione del personale operativo nelle iniziative di investimento in Paesi extra-UE (comprende costi per personale, viaggi, soggiorni e consulenze), ma anche la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in mercati extra UE, mediante il finanziamento delle spese per spazi espositivi, allestimenti, personale esterno, attività promozionali e consulenze.

Uno specifico strumento finanzia la **patrimonializzazione** delle **PMI esportatrici**, attraverso un finanziamento finalizzato a rafforzare la solidità delle imprese italiane per accrescerne la competitività internazionale. I due strumenti più recenti finanziamento invece le spese per l'**e-commerce** e l'acquisizione dei servizi di un **Temporary Export Manager**.

I finanziamenti si rivolgono generalmente alle **imprese di qualsiasi dimensione**, ad eccezione degli strumenti dedicati alla partecipazione a fiere e mostre e alla patrimonializzazione, destinati esclusivamente alle PMI.

Il finanziamento a tasso agevolato, di durata variabile a seconda della finalità, è concesso a un **tasso agevolato** pari al **10%** del tasso di riferimento UE.

### Moratoria sui finanziamenti in essere

Il decreto Cura Italia ha stabilito che può essere disposta una sospensione **fino a dodici mesi** del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente



traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

La moratoria, operativa fino al 31 dicembre 2020, riguarda i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 394/1981, in sostanza i finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione gestiti da Sace Simest.

#### L'iniziativa di Sace Simest per gli eventi rimanenti o cancellati

Sace Simest, indipendentemente dai provvedimenti normativi in corso, ha predisposto alcune misure in favore delle imprese italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione colpite dall'emergenza.

Questo poiché tale situazione di emergenza conseguente alla diffusione del **Coronavirus** (COVID-19) ha determinato la **cancellazione** o il rinvio di molte **iniziative di internazionalizzazione**. In particolare, nei casi in cui tali iniziative siano state rinviate o addirittura a data da destinarsi, dietro presentazione di documentazione comprovante tale situazione con conseguente impossibilità per le imprese beneficiarie di sostenere/rendicontare le spese agevolabili nei termini previsti dalle circolari del Comitato Agevolazioni n. 1/394/2018, n. 2/394/2018, n. 3/394/2018, n. 4/394/2018, n. 1/394/2019 e n. 2/394/2019, è previsto che:

- il termine per la presentazione della documentazione necessaria per procedere con la prima erogazione è da intendersi prorogato di 6 mesi;

- il termine per la rendicontazione di cui alle circolari è da intendersi prorogato di 6 mesi. Conseguentemente, i termini dei periodi di preammortamento e ammortamento sono da intendersi rispettivamente posticipati di 6 e 6 mesi.

Invece, nei casi di **annullamento dell'iniziativa**, ovvero di rinuncia alle iniziative da parte dell'impresa, dietro presentazione di documentazione comprovante tale situazione con conseguente e a fronte della prevista revoca del finanziamento e conseguente obbligo a carico della società richiedente di restituzione di quanto già erogato, Sace Simest dispone che:

- l'impresa potrà procedere al rimborso del finanziamento erogato nei limiti delle spese sostenute con le medesime modalità e tempistiche già previste dal piano di ammortamento originario;

- per l'importo del finanziamento erogato a fronte di spese previste e non sostenute, il rimborso dovrà avvenire secondo quanto disposto dalle circolari ma senza l'applicazione della maggiorazione del 2% prevista per le revoche.

Le imprese interessate alle suddette misure dovranno inviare **richiesta di adesione** a mezzo PEC all'indirizzo [simest@legalmail.it](mailto:simest@legalmail.it) (con oggetto: Coronavirus, numero operazione), entro e non oltre il 4 maggio 2020.



## Finanziamenti

In G.U.

## Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla sospensione dei mutui

In tema di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. Lo ha previsto il Decreto del Mef 25 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020, adottato per dare attuazione al Decreto Cura Italia e consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2020, riguardante il **fondo di solidarietà** per i mutui per l'acquisto della **prima casa**, secondo il DL n. 18 del 2020, art. 54.

Il nuovo Decreto è stato adottato per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della emergenza, si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale.

### L'accesso al Fondo

Quanto alla sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro, il nuovo decreto prevede che per l'accesso ai benefici del Fondo rilevano inoltre le seguenti situazioni:

-**sospensione dal lavoro** per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

-**riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

-**6 mesi**, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

-**12 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

-**18 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario

di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Tra l'altro a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli **interessi compensativi**.

L'ammissione ai benefici del Fondo è concessa anche ai **lavoratori autonomi** e ai **liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un **calo del proprio fatturato** medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'**ISEE** e le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze.

In ogni caso ai fini del rispetto del limite massimo dei **18 mesi** del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 25/03/2020 (G.U. 28/03/2020, n. 82)

## Impresa

Decreto Cura Italia

## Assemblee societarie: dalla convocazione al verbale in modalità telematica. Cosa si deve fare

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

In vista dell'approvazione dei bilanci il decreto Cura Italia interviene per limitare i rischi di contagio da Coronavirus, consentendo lo svolgimento delle assemblee societarie in modalità telematica. In particolare, le nuove disposizioni, che trovano applicazione per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, prevedono, come principio di carattere generale, in deroga a quanto stabilito dagli articoli del codice civile, che l'assemblea ordinaria sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda la gestione dei lavori assembleari è prevista la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio siano in luoghi diversi. L'accertamento dei partecipanti in via telematica potrà avvenire mediante un codice personale di accesso o la produzione con modalità telematica del documento di identità o altro ancora.

A ridosso dell'avvio della stagione delle **assemblee societarie** per l'approvazione del bilancio, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. n. 18/2020), con l'articolo 106, è intervenuto sulle modalità del loro svolgimento, allo scopo di ridurre occasioni di "assembramenti", limitando così rischi di contagio da **Coronavirus**.

Le nuove disposizioni, che troveranno applicazione per le assemblee **convocate** entro il **31 luglio 2020** (ovvero entro la data, se successiva, di vigenza dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla epidemia da COVID-19), prevedono, come principio di carattere generale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'**avviso di convocazione** delle assemblee ordinarie o straordinarie può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del **voto in via elettronica** o per **corrispondenza**. L'assemblea svolta esclusivamente o parzialmente attraverso mezzi di telecomunicazione, deve permettere e garantire l'**identificazione dei partecipanti**, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. E' previsto inoltre, che il presidente, il segretario o il notaio possano trovarsi in luoghi diversi.

Per le **società a responsabilità limitata** inoltre viene prevista, in deroga alle disposizioni dello statuto e del codice civile, la possibilità dell'espressione del voto attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Questa modalità di raccolta delle decisioni dei soci è già codificata e, qualora le società in esame fossero interessate ad adottarla, potranno utilizzare la prassi già in uso.

Ulteriori specifiche deroghe e disposizioni in materia di rappresentanti e deleghe, sono state introdotte per

le **società con azioni quotate**, per le società ammesse alla negoziazione su sistema multilaterale di negoziazione, per quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici. Per alcuni di questi tipi di società sono state riscontrate prime **criticità applicative** che troveranno, probabilmente, una soluzione nei prossimi giorni con interventi modificativi o interpretativi.

Senza entrare nel merito delle specifiche criticità riscontrate, a breve, molte società e molti professionisti che assistono le medesime, si troveranno a dover affrontare la gestione di queste particolari modalità di convocazione delle assemblee e di organizzazione dei lavori assembleari.

Trattandosi di attività che pochi hanno già affrontato, allo scopo di fornire prime indicazioni su procedure ed adempimenti nella gestione delle prossime assemblee telematiche, si propongono alcune prime indicazioni operative.

**Leggi anche** [Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni](#)

### Convocazione

Prendendo in considerazione le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le prossime assemblee per l'approvazione del bilancio possono essere convocate nel termine di **180 giorni** dalla **scadenza dell'esercizio**, in deroga rispetto ai 120 giorni previsti dal codice civile. Per il 2020, il termine ordinario viene, perciò, spostato dal 29 aprile (il 2020 è bisestile) al 28 giugno (che cade di domenica) e si ritiene possa essere differito a lunedì 29 giugno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre alle consuete indicazioni riguardanti luogo, data, ora e ordine del giorno, le particolari **modalità di tenuta** dell'assemblea, tra cui l'indicazione sull'utilizzo parziale o integrale della **tipologia telematica**. Se verrà

fatta questa scelta, i destinatari della convocazione dovranno essere appositamente informati allo scopo di permettere loro di organizzarsi ed ottenere il software necessario per la partecipazione all'assemblea.

Fatta eccezione per le società familiari e per quelle composte da pochi soci, dove non sussistono difficoltà attuali o potenziali tra gli stessi, è ragionevole pensare che una modalità telematica possa rappresentare la principale tipologia prescelta per consentire a tutti i soci di partecipare alla sessione assembleare.

Si può fin d'ora prevedere che l'assenza di modalità di partecipazione in forma telematica, possa essere interpretata come lo strumento adottato dall'organo di gestione per escludere dalla partecipazione all'assemblea una parte della compagine societaria. Potrebbe, così, rappresentare una possibile motivazione per impugnare la delibera assunta. E' opportuno quindi, che la scelta di non adottare una modalità telematica, anche solo parziale, venga valutata con grande attenzione.

Prima dell'invio della convocazione sarà doveroso che la società si organizzi sulla **scelta della piattaforma telematica** da adottare per il collegamento audio-video tra tutti i partecipanti, sulla comunicazione ai soci in merito alla strumentazione hardware e software da utilizzare e sulle procedure previste per l'accreditamento necessario ad intervenire in assemblea.

### Svolgimento dei lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori assembleari, l'art. 106 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità che il **presidente**, il **segretario** o il **notaio** siano in **luoghi diversi**. A questa conclusione, in via ordinaria e in assenza di espresso divieto statutario, è giunto anche il Consiglio Notarile di Milano, con la massima 187 dell'11 marzo 2020. Si tratta di disposizione accolta favorevolmente, in quanto permette una migliore organizzazione dei lavori.

Con la massima citata, il Consiglio Notarile di Milano prevede che l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possa riguardare la **totalità dei partecipanti** alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

### Accertamento delle presenze e gli interventi dei soci

Prima dell'avvio dei lavori assembleari, dovrà essere eseguito l'accertamento dei partecipanti. L'accertamento dell'intervento di persona, nel luogo

di svolgimento dell'assemblea, comporta le ordinarie procedure già attualmente seguite, con la relativa verifica sulle eventuali deleghe ricevute.

Per quanto riguarda, invece, l'accertamento dei **partecipanti in via telematica**, le persone incaricate potranno eseguirlo con le modalità che riterranno più adeguate allo scopo: un **codice personale di accesso** rilasciato in precedenza, la visione (o la produzione con modalità telematiche) del documento di identità o altro ancora, verificando anche la regolarità delle eventuali deleghe ricevute.

Ad eccezione di poche realtà che già hanno applicato questa modalità di svolgimento dei lavori, non ci sono esperienze su queste tipologie di assemblee. La fase di accertamento potrebbe richiedere più tempo rispetto alle precedenti assemblee (non telematiche). In presenza di numerosi soci può essere opportuno quindi organizzare l'avvio dell'accertamento delle presenze con largo anticipo rispetto all'orario previsto per l'inizio dei lavori.

Accertata la partecipazione dei soci, il presidente potrà comunicare la possibilità di svolgimento dei lavori od il rinvio ad altra data per il mancato raggiungimento del quorum necessario alla validità dell'assemblea.

Al fine di mettere tutti i partecipanti nelle condizioni di intervenire durante la sessione, il presidente dovrà, poi, comunicare quelle che saranno le **modalità di prenotazione** ed il **tempo** concesso per ogni intervento. Ciò allo scopo di permettere a tutti i soci di intervenire ed evitare di generare le difficoltà che potrebbero venirsene a creare nell'interazione tra socio, presidente e segretario durante l'intervento.

Allo scopo di una completa e adeguata stesura del verbale, può essere opportuna la registrazione degli interventi, di cui i partecipanti dovranno essere messi a conoscenza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

### Voto ed il verbale

Tutti i soci presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea e quelli collegati telematicamente devono essere messi nelle condizioni di **esprimere il loro voto**. Per i soci in collegamento remoto, la votazione potrebbe avvenire, ad esempio, per interpellato individuale, con l'**invio di una mail** al segretario dell'assemblea o con qualunque modalità che potrà essere predisposta allo scopo, anche in base al numero dei partecipanti attesi in assemblea.

Al termine dei lavori, come suggerito dal Consiglio Notarile di Milano, se il segretario (o il notaio) ed il presidente non dovessero trovarsi nello stesso luogo, si potrà procedere alla redazione del verbale in un momento successivo rispetto alla fine dei lavori, con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario,

oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

## Impresa

La nuova posizione delle Dogane

## Emergenza Coronavirus: stop alle autorizzazioni AEO

di Massimo Fabio - Studio Associato, KPMG - Trade &amp; Customs services

Nessuna autorizzazione potrà essere concessa dall'Agenzia delle Dogane fino al termine dell'emergenza Covid19. Questa è la posizione adottata con la determinazione direttoriale del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 100430 del 26 marzo 2020. In particolare, l'Agenzia segnala l'adozione di misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative ai fini dell'ottenimento delle decisioni rilasciate mediante Customs Decisions System, delle autorizzazioni AEO e dello Status di esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.

Con determinazione direttoriale 26 marzo 2020, n. 100430, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato **misure organizzative straordinarie** per la gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell'ottenimento delle **decisioni** rilasciate mediante **Customs Decisions System**, delle **autorizzazioni AEO** e dello **Status di esportatore autorizzato**, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.

Con tale premessa, l'Agenzia precisa che gli operatori economici saranno invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall'Ufficio competente. Si aggiunge altresì che, salvo i casi eccezionali, per le **istanze presentate e non ancora accettate**, l'Ufficio competente non procederà all'accettazione. Inoltre, continua la determinazione, qualora l'attività istruttoria, propedeutica al rilascio delle decisioni oggetto di questo provvedimento non sia già ad uno stadio avanzato, l'Ufficio potrà adottare un **diniego** secondo le procedure previste dalla normativa unionale; l'operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.

Con riferimento al **decreto Cura Italia**, viene concesso che - nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori rientranti nei **codici ATECO considerati essenziali** in questo periodo straordinario - l'Ufficio procederà al **completamento dell'istruttoria**.

Ancora, viene comunicato che, laddove gli operatori economici titolari di decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1° maggio 2020, ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali già menzionata, si potrà operare, su richiesta dell'interessato e senza indugio, una **sospensione temporanea dell'autorizzazione** stessa.

Infine, si fa sapere che gli operatori economici in

possesso di **Carnet ATA in scadenza** potranno richiedere la **proroga dei termini** di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del regolamento UE n. 952/2013.

Le direttive dell'Agenzia delle Dogane hanno efficacia a far data **dal 25 marzo** e per il perdurare dello stato di emergenza.

### Autorizzazioni AEO negate

Tra le autorizzazioni che - salvo auspicabile ravvedimento - saranno ora negate si annovera innanzitutto l'**AEO**. Il Legislatore comunitario ha da tempo introdotto una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci negli scambi commerciali da e per l'Unione Europea. L'obiettivo perseguito con l'AEO è quello di giungere a **controlli doganali più rapidi e mirati** con il **doppio beneficio** di ottenere un maggiore livello di tutela per il territorio ed i cittadini della UE e garantire ad operatori, "certificati" come affidabili, maggiori privilegi in termini di snellezza dei rapporti doganali e celerità nella delivery delle merci.

In altre parole, con il preciso intento di disseminare comuni standard di sicurezza anche in capo a soggetti residenti oltre i confini comunitari, il Legislatore UE ha previsto specifiche regole per la certificazione di affidabilità, nel rispetto dei criteri di reciprocità ed equivalenza. Ne deriva che il "circuito certificato", così concepito, si esprime già a partire dal produttore, anche collocato in Paesi terzi, costituendo talune supply chain come decisamente privilegiate - ma soprattutto securizzate - rispetto ad altre non riconosciute parimenti affidabili.

Pertanto, vale ricordare che con l'applicazione del principio di reciprocità recato dall'art. 38, comma 7, CDU tutti i rapporti con Paesi che riconoscono il particolare status - condotti da soggetti certificati - vengono sensibilmente **semplificati e accelerati** a detrimento di ogni altro rapporto cui l'amministrazione (di origine e destinazione) dedicherà necessariamente maggiore



attenzione.

Dunque, si tratta di una **qualifica** che - ora più che mai - assume una **rilevanza cruciale** per l'attività internazionale e per il successo dell'export dei prodotti delle imprese nazionali. Né si può sostenere che il rilascio delle autorizzazioni comporti alcun rischio riferibile all'istruttoria necessaria.

Il CDU, infatti, prevede che la relazione doganale si instauri in **ambiente paperless**. L'art. 6, in particolare, prevede che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante **procedimenti informatici**. Tale funzionalità dovrebbe ora più che mai essere promossa per le aziende di ogni dimensione per evitare il ricorso a supporti cartacei. Tutto ciò, eviterebbe anche inutili contatti personali tra operatori, agenti e funzionari, contenendo ogni rischio di contagio e preservando la continuità in sicurezza delle operazioni doganali.

In tale prospettiva, per i soggetti AEOC (AEO Customs), si ritiene che - con il supporto della Dogana, soprattutto in questo periodo di crisi - debba essere promossa e implementata per la piena funzionalità dell'istituto dello **sdoganamento centralizzato** (art. 179, CDU), anche con soluzioni intermedie. Con tale strumento - una volta a regime - i soggetti autorizzati potranno (elettronicamente) dichiarare le merci e pagare i relativi diritti direttamente dalla propria sede, indipendentemente dal luogo e dallo Stato membro ove le merci vengono introdotte nel territorio doganale o ove saranno immesse in libera pratica. Nella stessa direzione, vale segnalare l'opportunità con la quale, su richiesta di operatori AEOC, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182, CDU).

#### Autorizzazione all'esercizio dell'autovalutazione

Inoltre, parimenti interessante, la possibilità di concedere l'autorizzazione all'esercizio della "**autovalutazione**". In particolare, secondo l'art. 185 CDU, le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico (AEOC) ad espletare determinate formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle stesse autorità, come determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti, e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. Anche in questo caso, in costanza dell'esercizio delle facoltà concesse dall'autovalutazione, si darebbe alle aziende maggiore celerità e, agli operatori tutti,

massima sicurezza per l'eliminazione di ogni contatto fisico.

Con riferimento alle domande di autorizzazione che la Dogana intende ora negare, è appena il caso di segnalare che, dal 1° ottobre 2019, in applicazione dell'art. 6, par. 1, del regolamento UE n. 952/2013 - CDU, è stato introdotto il **formulario elettronico** per le domande e le decisioni degli operatori economici con la disponibilità di un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di ITV e AEO, nonché ricevere la relativa decisione per via elettronica.

Tutte le fasi procedurali di rilascio dell'ITV e dell'AEO (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione ITV o AEO, revoca/annullamento, diritto di essere ascoltati, periodo di uso esteso ITV) nonché le fasi di gestione di tali decisioni (modifica elementi identificativi, sospensione e revoca) si svolgeranno per mezzo del **Trader Portal**. In questo modo, non si comprende quale rischio possano correre i diversi interlocutori in un rapporto del tutto paperless e contactless.

Ebbene, in un contesto così tecnologico, il tenore della determinazione appare davvero sorprendente. Incidendo sul rilascio delle autorizzazioni riferite a istituti doganali cruciali per la gestione di un moderno rapporto internazionale, le nuove disposizioni comprimono la possibilità per le nostre aziende di avvalersi ora di strumenti fondamentali per poter continuare ad esportare in questo periodo complesso, aumentando la loro capacità di essere competitive verso tutte le destinazioni estere. Se è vero, infatti, che le filiere sono ora inevitabilmente rallentate per difficoltà nei trasferimenti internazionali, è altrettanto vero che - proprio in questo periodo di crisi - molte imprese si stanno concentrando su attività "interne" per l'ottimizzazione della propria attività di import-export per precostituirsi la possibilità di ripartire con maggiore competitività sul mercato globale.

Né può addursi a giustificazione della posizione appena assunta, l'impossibilità di svolgere le istruttorie per motivi di sicurezza in ragione della pandemia in corso. Sommessamente, non sembra giusto né opportuno ribaltare il peso dell'emergenza sugli operatori economici che vedono nella qualificazione AEO lo strumento principale per una efficace **competitività** sui mercati internazionali. Sembra, al contrario, che a tutte le aziende nazionali in possesso dei requisiti previsti dal CDU, tutti rilevabili da remoto, possa essere concessa l'**autorizzazione con riserva** della Dogana di effettuare i controlli in un secondo momento.

Si tratta di una soluzione a favore del sistema paese già adottata all'entrata in vigore dell'accordo UE-Corea



del Sud, allorquando furono rilasciate le autorizzazioni di esportatore autorizzato prima della effettuazione delle istruttorie.

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: come entrate nel territorio nazionale

Con ordinanza del Ministero della Salute è stato stabilito che, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, ad eccezione del personale addetto al trasporto delle merci, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante: motivi del viaggio, indirizzo e recapito telefonico. Le persone che fanno ingresso in Italia saranno inoltre soggette all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. Previsto infine l'applicazione del divieto di ingresso nei porti italiani per le navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020 un'ordinanza del Ministero della salute recante **misure urgenti** di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare l'ordinanza stabilisce che, chiunque intende **fare ingresso nel territorio nazionale**, ad eccezione del personale addetto al trasporto delle merci, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a **consegnare al vettore**, all'atto dell'imbarco, una **dichiarazione** recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- **motivi** del viaggio;
- **indirizzo** completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- **recapito telefonico** anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

I vettori e gli armatori sono tenuti ad acquisire e verificare **prima dell'imbarco** la documentazione provvedendo altresì alla **misurazione della temperatura** dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco nei seguenti due casi:

- se i passeggeri manifestano uno stato febbrile;
- se la documentazione richiesta sia incompleta.

Sono inoltre tenuti ad adottare le **misure organizzative** che assicurano in tutti i momenti del viaggio una **distanza interpersonale di almeno un metro** tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei

passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Le persone che fanno ingresso in Italia **anche se asintomatiche**, sono obbligate a **comunicarlo** immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e **all'isolamento fiduciario** per un periodo di **quattordici giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

In caso di **insorgenza di sintomi COVID-19**, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

### Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera

L'ordinanza stabilisce che il **divieto di ingresso** nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera (articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125) deve essere applicato oltre che alle **navi in servizio di crociera** anche per la **sosta inoperosa** delle stesse navi passeggeri.

### Entrata in vigore

Le disposizioni dell'ordinanza producono effetto dalla data **del 28 marzo 2020** e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 28/03/2020 (Gazzetta Ufficiale 29/03/2020, n. 84)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.